



## COMUNE DI TOLLO PROVINCIA DI CHIETI

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 29/04/2025

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove, del mese di Aprile alle ore 19:35, nella SEDE DEL CONSIGLIO, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
RADICA ANGELO	SI
TENAGLIA ANTONIO	SI
MORALE LUANA	SI
CAVUTO PAOLO	SI
PERFETTI ATTILIO	SI
ZIU ADRIATIK	SI
PALOMBARO ANDREA	SI
LOPO NOEMI	--
GIALLORETO NICOLA	SI
LEVE ETTORE	SI
PAGNANELLI BRUNO	SI
MARIANI FILOMENA	SI
DI MASCIO GIORGIA	--

Presenti n° 11    Assenti n° 2

Sono altresì presenti I seguenti Assessori:

D'INCECCO AMALIA, PUCA GIADA, CAVUTO GIUSTINO, DI PAOLO DOMENICO

Partecipa il Segretario Comunale ISCERI RAFFAELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente TENAGLIA ANTONIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sulla proposta della presente deliberazione da parte:

⌚ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

⌚ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 27/12/2024., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027 nonché la relativa nota di aggiornamento;

**PREMESSO** altresì che con propria deliberazione n. 31 in data 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

**CONSIDERATO** che, la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTA** la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO** che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

**PRESO ATTO** che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

**RILEVATO** che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**ATTESO** che con deliberazione n. 389/2023, ARERA ha fornito le indicazioni relative all'aggiornamento obbligatorio biennale 2024-2025, in relazione ai dati del PEF pluriennale 2022-2025;

**RISCONTRATO** che, con determina n. 1/2023, ARERA ha stabilito le modalità per l'aggiornamento biennale 2024 - 2025, approvando i modelli per realizzare detta procedura, fra cui il Tool per l'elaborazione del PEF che riporta i soli due anni 2024-2025;

**RILEVATO** che le nuove disposizioni consentono di aumentare il limite di crescita del PEF fino alla misura del 9,6%, introducendo nuove componenti di "costi riconosciuti", *in primis* apposite componenti finalizzate ad accogliere gli aumenti tariffari generati dall'alto tasso di inflazione registrato soprattutto nell'anno 2022;

**CONSIDERATO** che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le richiamate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, con particolare riferimento alle previsioni relative all'aggiornamento biennale 2024-2025;
- la determinazione delle tariffe, pur dovendo assumere quale dato di partenza l'importo validato del PEF relativo all'anno 2025, deve tenere in debito conto anche i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF del biennio 2024-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025;

**VISTA** la delibera n. 386/2023/R/com, con cui ARERA ha istituito due componenti perequative che i Comuni dovranno prendere in considerazione in occasione della bollettazione TARI a decorrere dall'anno d'imposta 2024;

**VISTA** l'ulteriore componente perequativa introdotta con delibera n. 133/2025 di ARERA, finalizzata alla copertura del minor gettito TARI derivanti dall'applicazione del Bonus sociale TARI già prevista dall'art. 57-bis del decreto-legge n. 124/19, come attuata dal d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, da applicare alle bollette a decorrere dal 2025;

**DATO ATTO** che l'istituzione delle tre suddette componenti di costo è finalizzata ad adottare meccanismi perequativi dei costi di gestione dei rifiuti afferenti a tre casistiche:

1. copertura dei costi sostenuti a livello nazionale per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, nonché i rifiuti volontariamente raccolti all'interno di un'area compresa nella competenza territoriale di un'Autorità di sistema portuale competente, unitamente ai rifiuti recuperati in occasione di campagne di raccolta da parte di volontari, attraverso l'ingresso della componente **Ur1**;
2. copertura dei costi inerenti alle agevolazioni tariffarie a favore delle zone colpite dagli eventi eccezionali e calamitosi mediante l'introduzione di un'ulteriore componente perequativa, denominata **Ur2**;
3. copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, denominata **Ur3**;

**CONSIDERATO** che le tre componenti perequative di cui sopra, sono dirette ad alimentazione la Cassa per i Servizi Energetici Ambientali (CSEA) e dovranno trovare specifica collocazione nelle bollette TARI, con riferimento ad ogni singola utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**PRECISATO** che, in ragione dell'istituzione delle tre componenti perequative suddette, i Comuni che gestiscono l'emissione delle bollette TARI o i gestori del servizio di erogazione del servizio del prelievo di natura corrispettiva dovranno indicare in bolletta l'importo da riscuotere come segue:

- per quanto concerne la componente Ur1, dovrà essere indicato un importo di € 0,1 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento,
- con riferimento alla componente Ur2, dovrà essere recuperato un importo pari ad € 1,5 per ogni utenza presente nell'avviso di pagamento;

- per la componente perequativa Ur3, tesa alla copertura del bonus sociale è previsto un importo di € 6,0 per ogni utenza presente dell'avviso di pagamento;

**RILEVATO** che tali importi, costituiscono componenti a valle del PEF, in quanto dovranno trovare apposita collocazione del bilancio comunale, da calcolarsi sull'importo che il Comune provvederà a bollettare;

**DATO ATTO** che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza e, pertanto, le componenti dovranno essere indicate chiaramente nella bolletta con recupero degli importi suddetti sulla base del numero di utenze presenti in ogni bolletta;

**VERIFICATO** che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) relativo al biennio 2024-2025, in conformità al metodo MTR-2 secondo il tool approvato da ARERA con determina n. 1/2023, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**CONSIDERATO** che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, prevede che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza al Comune;

**VERIFICATO** che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

**ATTESO** che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**DATO ATTO** che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle componenti presenti nel singolo PEF;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, con riferimento all'anno 2025, non deve superare la misura del 9,6%, in base al quale il totale delle voci del PEF determinate per ciascuna annualità, non può eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO** che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali altre componenti di costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, nonché altre componenti incentivanti e componenti per tenere conto dell'incidenza dell'inflazione registrata negli ultimi anni, pur dovendo mantenere il limite del 9,6%;

**PRESO ATTO** che per la compilazione del PEF sono assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

**CONSIDERATO** anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno 2024 sono da considerare poste a valle del PEF anche le componenti perequative Ur1 e Ur2;

**RILEVATO** che a decorrere dall'anno 2025 è da applicare l'ulteriore componente perequativa Ur3, come stabilita dalla delibera n. 133/2025 di ARERA;

**DATO ATTO** che le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sono determinate assumendo quale montante dei costi l'importo totale del PEF relativo all'anno 2025, come indicato nel tool del PEF per il biennio 2024-2025 approvato, per il Comune di Tollo, dall'Ente Territorialmente Competente, AGIR, con determinazione n. 86 del 22/03/2024;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22/04/2024 con la quale è stato approvato il PEF 2024/2025 validato dall'Ente Territorialmente Competente;

**PRESO ATTO** che, l'importo totale massimo delle entrate tariffarie approvabili per l'anno 2025 è di € 577.610,00, mentre per il corrispettivo finale delle entrate tariffarie da articolare agli utenti l'importo è di € 575.177,00;

**RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

**RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche il 72% del costo complessivo ed il restante 28% alle utenze non domestiche;

**DATO ATTO** che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO**, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2025;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

**VISTO** l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 che prevede che Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO** l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**CHE** per l'anno 2025 – all'articolo 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione – il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale».

**VISTO** il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio n. 31 del 27/12/2024;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 3 ( Leve Ettore, Pagnanelli Bruno e Mariani Filomena ) astenuti n.//

### **D E L I B E R A**

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato "A" al presente atto;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Inoltre

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 3 ( Leve Ettore, Pagnanelli Bruno e Mariani Filomena ) astenuti n.//

### **D E L I B E R A**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 202 del 17/04/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio CORVACCHIOLA ALESSANDRO in data 17/04/2025

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 202 del 17/04/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Servizio CORVACCHIOLA ALESSANDRO in data 17/04/2025.

---

### **LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente

TENAGLIA ANTONIO

Il Segretario Comunale

ISCERI RAFFAELA

# COMUNE DI TOLLO (Chieti)- TARIFFE TARI 2025

UTENZE DOMESTICHE		COEFFICIENTI ADOTTATI			
COD_CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIE	Ka*	Kb*	TARIFFA FISSA (€)	TARIFFA VARIABILE (€)
55	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,75	0,6	0,584	70,987
56	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,88	1,4	0,609	144,557
57	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	1	1,8	0,715	162,805
58	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	1,08	2,2	0,752	177,672
59	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1,11	2,9	0,743	192,619
60	CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1,1	3,4	0,792	211,559
UTENZE NON DOMESTICHE		COEFFICIENTI ADOTTATI			
COD_CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIE	Kc*	Kd*	TARIFFA FISSA (€)	TARIFFA VARIABILE (€)
34	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,29	2,54	1,066	3,570
35	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	0,44	3,83	1,418	3,774
36	STABILIMENTI- BALNEARI	0,66	5,8	1,386	3,958
37	ESPOSIZIONI AUTOSALONI	0,34	2,97	1,047	3,561
38	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,01	8,91	1,480	4,312
39	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,85	7,51	1,668	3,609
40	CASE DI CURA E RIPOSO	0,89	7,8	1,512	3,958
41	UFFICI AGENZIE	0,9	7,89	1,700	3,126
42	STUDI PROFESSIONALI, BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	0,44	3,9	1,670	3,275
43	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	0,94	8,24	1,455	3,124
44	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	1,02	8,98	1,426	2,992
45	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,78	6,85	1,355	3,251
46	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,91	7,98	1,313	4,251
47	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,41	3,62	1,731	3,893
48	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,67	5,91	1,424	4,444
49	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	5,54	48,74	1,325	3,701
50	BAR CAFFE PASTICCERIA	4,38	38,5	1,474	3,921
51	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	0,57	5	1,525	4,331
52	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,14	18,8	1,029	3,988
53	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	0,34	3	1,570	4,050
54	DISCOTECHE - NIGHT CLUB	1,02	8,95	1,700	4,095

\*

Ka : Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb :coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Kc: coefficiente potenziale produzione

Kd :coefficiente produzione Kg/m2anno